

COMUNE DI VILLADOSSOLA
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI
(Art.12 L.7-8-1990 N°241) - Approvato dal C.C. il

CAPO I
CRITERI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 legge 7-8-1990 n.241

Articolo 2
Contributi a Enti, Associazioni e organismi comunque denominati

1. Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, gli Enti, Associazioni o organismi comunque denominati senza scopo di lucro aventi sede nel territorio e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali.

Articolo 3
Modalità di inoltro delle domande

1. Le domande di contributo vanno indirizzate all'Assessore competente per materia.
2. Le domande sono prese in esame dalla Giunta comunale previo parere dell'Assessore competente che deve altresì verificare la compatibilità finanziaria.

Articolo 4
Tipologia e modalità dell'intervento

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari ovvero straordinari

Articolo 5
Interventi ordinari

1. Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a sostegno della attività ordinaria dell'Ente, Associazione o organizzazione richiedente.
2. La richiesta di contributi ordinari deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo ed è corredata, a pena di esclusione, di copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richie-

dente nonché del rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e del programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

3. In casi particolari l'Amministrazione può consentire che in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risultino scopi e finalità dell'Ente, Associazione o organizzazione richiedente.

4. Il Comune delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

5. Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

a) delle caratteristiche delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;

b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;

c) della qualità e quantità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

6. Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

7. Essi possono promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. La Giunta Comunale decide entro i successivi 15 giorni sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento deliberativo.

9. I contributi ordinari assegnati sono erogati tramite Tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi in un'unica rata.

10. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario deve essere rinnovata annualmente negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto e l'atto costitutivo qualora già presentati.

11. L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quelli precedentemente assegnati ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

Articolo 6

Interventi straordinari

1. Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

2. La richiesta di assegnazione del contributo deve essere presentata all'Amministrazione comunale almeno un mese prima dello svolgimento della iniziativa e deve essere corredata:

a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale sono evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;

b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

3. La Giunta comunale decide entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

4. In caso di più richieste, la Giunta comunale stabilisce l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.
5. La deliberazione di Giunta comunale è comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali possono promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima che decide al riguardo entro i successivi 15 giorni.
6. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
7. L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario può tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.
8. Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto, ecc.) la assegnazione del contributo straordinario può essere proposta dall'Assessore comunale competente che deve preliminarmente verificare anche la disponibilità finanziaria.
9. La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

Articolo 7 Rendiconto

1. In riferimento ai precedenti articoli 5 e 6 il rendiconto richiesto consiste nella presentazione della seguente documentazione:

- relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- dettagliato prospetto riepilogativo delle entrate e delle spese, con l'indicazione della destinazione del contributo comunale.

2. La relazione ed il rendiconto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. Deve essere inoltre presentata idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute in relazione alla iniziativa per la quale è richiesto il contributo.

3. Nei rendiconti non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto degli aderenti all'Ente o Associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti del quali l'Ente o Associazione già dispone o che saranno messi a disposizione da altri a titolo gratuito.

Articolo 8 Utilizzo di strutture pubbliche

1. L'utilizzazione gratuita di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti, Associazioni o organismi senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

3. Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzazione ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Articolo 9

Utilizzo di beni pubblici per attività a rilevanza sociale

1. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.
2. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale deve essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
3. La Giunta comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché degli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.
4. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

Articolo 10

Individuazione degli interventi

1. Rientrano nella previsione del Capo II del presente regolamento gli interventi a carattere socio-assistenziale comunque denominati di competenza del Comune erogati a cittadini residenti in situazioni di difficoltà socio-economica, fatte salve le norme in materia di domicilio di soccorso.
2. In particolare gli interventi contemplati nel presente regolamento sono destinati ai cittadini residenti nel Comune con specifico riferimento alle seguenti categorie:
 - anziani
 - inabili
 - persone o nuclei cosiddetti "a rischio"
 - cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'articolo 23 del D.P.R. n.616/77
 - vedove o persone assimilabili con figli a carico minori di anni 15 (18 se studenti).
 - inabili e portatori di handicap con regolare certificazione

Articolo 11

Caratteristiche degli interventi

1. L'assistenza di cui al presente regolamento può essere costituita da sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) ovvero da altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibile per riscaldamento, esenzione dal ticket sanitario, ecc.)
2. Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. 616/77)

Articolo 12
Criteri per la definizione degli interventi

1. Per gli interventi disciplinati dagli articoli del Capo II la Giunta comunale stabilisce preventivamente e su base annuale i livelli di reddito cui fare riferimento nonché altri eventuali parametri da prendere in considerazione per l'erogazione degli interventi predetti.
2. I contributi economici sono comunque erogati ove non sussistano obbligati agli alimenti in grado di provvedervi ai sensi degli articoli 443 e seguenti c.c.. Sono fatte salve particolari assegnazioni di contributi assunti in collaborazione ed in concorso con i servizi della USSL.

Articolo 13
Divieto di discriminazione

1. Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale, la cittadinanza.

Articolo 14
Interventi straordinari ed urgenti

1. I contributi economici possono rivestire carattere ordinario o straordinario, sulla base delle situazioni oggettive da fronteggiare.
2. E' consentita l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti sino all'importo massimo di L. 50.000 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'economista comunale su motivata iniziativa del Sindaco.
3. Tali provvedimenti devono essere ratificati dalla Giunta entro 30 giorni dalla loro adozione.
4. L'importo di cui al 2° comma può essere annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta comunale in ragione dell'incremento del costo della vita.

Articolo 15
Modificazioni dell'intervento assistenziale

1. Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste del richiedente, tuttavia se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

Articolo 16
Assistenza scolastica

1. Nell'ambito delle funzioni di assistenza scolastica l'Amministrazione può disporre l'assegnazione di contributi economici a favore di studenti particolarmente meritevoli ed in condizioni disagiate che frequentano la scuola dell'obbligo.
2. Possono altresì essere assegnati contributi economici in forma indiretta mediante l'applicazione di tariffe differenziate o esenzioni per la fruizione dei relativi servizi comunali.

3. Per l'attivazione di tali interventi la Giunta stabilisce annualmente i livelli massimi di reddito familiare al di sotto dei quali si ha titolo per ottenere le agevolazioni e le esenzioni.

Articolo 17 Minimo vitale

1. L'entità del minimo vitale viene stabilita e aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Qualora il nucleo familiare sia costituito da più persone il calcolo del minimo vitale è fatto con il metodo "scalare", aggiungendo alla cifra stabilita per l'intestatario del foglio di famiglia quote proporzionalmente decrescenti per ogni ulteriore componente della famiglia

Articolo 18 Procedura per la presentazione delle domande

1. Le domande per ottenere gli interventi in campo socio-assistenziale sono presentate dai diretti interessati ovvero dall'assistente sociale del Distretto Socio Sanitario in cui risulta compreso il Comune di Villadossola.
2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 - Istanza su modello da richiedersi all'Ufficio Segreteria del Comune;
 - Dichiarazione sostitutiva attestante l'ammontare del reddito imponibile conseguito dalla famiglia nell'anno precedente;
 - Eventuali certificazioni mediche o dell'assistente sociale attestante la presenza di situazioni di handicap all'interno della famiglia;
 - In caso di ricovero, una dichiarazione dell'Istituto di Ricovero sulle spese da sostenersi.
3. L'Amministrazione provvede ad acquisire direttamente lo stato di famiglia del richiedente e tutte le altre informazioni in suo possesso, ai sensi L.07.08.1990 n.241.
4. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte e l'assenza di obblighi ai sensi dell'articolo 443 e seguenti del codice civile.
5. I richiedenti che beneficiano comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.
6. Per l'assegnazione ed erogazione di contributi assistenziali per danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali occorre presentare:
 - Relazione tecnica asseverata sui danni subiti
 - Dichiarazione del reddito imponibile familiare dell'anno precedente.
7. La domanda può essere promossa d'ufficio in casi particolari e straordinari.

Articolo 19 Servizi pubblici a domanda individuale

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983, il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

2. Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

Articolo 20
Norme finali

1. In sede di assunzione degli atti deliberativi relativi alla concessione dei singoli contributi, la Giunta dovrà dare atto della osservanza dei criteri definiti nel presente regolamento il cui rispetto costituirà condizione di legittimità degli atti medesimi.
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento si farà riferimento alle disposizioni di legge in vigore nonchè allo Statuto comunale.